



TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione lavoro – feriale

n. 2208/2015 RG

Il giudice, letta l'istanza depositata in data 4/8/2015 dall'avv. Antonio Giuseppe Galgano, avente ad oggetto richiesta di integrazione, a chiarimento, del decreto di fissazione di udienza emesso dalla dott.ssa Genzano in data 30/7/2015;

considerato che:

- nel predetto decreto vi è espresso richiamo all'art. 415 cpc e che per l'effetto debba intendersi implicitamente non ammessa la domanda cautelare presentata congiuntamente al ricorso di merito, in adesione all'orientamento maggioritario della sottosezione;
- è stata omessa l'autorizzazione alla richiesta di notifica ai sensi dell'art. 151 cpc,

PTM

- conferma la già fissata udienza del 26/11/2015 per gli adempimenti di cui all'udienza dell'art. 420 cpc, con conseguenziale onere, per la parte ricorrente, di provvedere alla notifica del ricorso nel rispetto dei termini di cui all'art. 415 cpc e, per il convenuto, di costituirsi nel rispetto dei termini di cui all'art. 416 cpc;
- visto l'art. 151 cpc., in base al quale "Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità";
- ritenuto che, nel caso in esame, in relazione alla natura della controversia ed all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione;

PTM


- autorizza il ricorrente a pubblicare un avviso sul sito web istituzionale del MIUR, dal quale risulti:
1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso; 2)
il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; 3) l'indicazione dei

dw

controinteressati, da individuarsi a cura della parte ricorrente; 4) il testo integrale del ricorso e del presente provvedimento.

- onera il ricorrente di fornire alla prima udienza prova dell'avvenuta predetta pubblicazione;
- ordina al MIUR di adottare le misure necessarie a consentire al ricorrente di provvedere alla suddetta pubblicazione.

Si comunichi al ricorrente a cura della cancelleria.



il giudice
(dott.ssa Luciana Nicoli)
Luciana Nicoli